

Sez. 1^a Civile, Sentenza n. 687 del 24 Gennaio 1991

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Andrea VELA Presidente

" Michele CANTILLO Rel. Consigliere

" Renato SGROI "

" A. RUGGIERO "

" Giovanni OLLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

V.V. elett.te dom.to in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Attilio Imperati da Castellammare di Stabia Via Petrarca n. 9 giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

T.E.elett.te dom.ta in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Scacchetti di Napoli Via S. Tommaso d'Aquino n. 67 giusta delega in atti.

Controricorrente

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Napoli.

Intimato

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28-10-1988. Udita la relazione svolta dal Cons. Rel. Dr. Cantillo. Udito per il resistente l'Avv. Scacchetti.

Udito il P.M. Dr. Di Renzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. V., con ricorso al Tribunale per i minorenni di Napoli del 24 ottobre 1985, premesso che aveva intrattenuto una relazione intima con E.T.dalla quale il <<omissis>> era nato il bambino A.T., esponeva che il rapporto con la donna, interrotto e poi ripreso dopo diversi anni, tanto da essere stati in procinto di sposarsi, era poi definitivamente cessato e che proprio per queste vicende la donna si opponeva al riconoscimento del minore da parte di lui.

Pertanto chiedeva al Tribunale, ai sensi dell'art. 250 quarto comma c.c., di pronunciare sentenza che tenesse il luogo del consenso mancante dalla madre naturale.

Questa confermava il rifiuto al riconoscimento, giustificato dal carattere violento del V., dal suo sostanziale disinteresse per il minore e dalle turpi finalità che in effetti ispiravano la sua azione.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dando facoltà al V. di riconoscere il minore.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza ora denunciata del 28 ottobre 1988, ha accolto il gravame della T.. Essa ha anzitutto ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del reclamo perché proposto dopo la scadenza del termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. Ha osservato che la struttura camerale del procedimento non impedisce alla parte che si costituisca a mezzo di procuratore di eleggere domicilio presso lo stesso, nel qual caso le notificazioni vanno fatte, ex art. 170 c.p.c., alla parte presso il procuratore costituito; e poiché nella specie il decreto del Tribunale, prima notificato alla parte personalmente, era stato notificato al procuratore costituito solo il 18 dicembre 1986, il reclamo presentato il 29 dicembre successivo era tempestivo, posto che l'ultimo giorno cadeva di domenica. Nel merito, poi, premesso che il vantaggio che può derivare al minore dal riconoscimento deve essere apprezzato in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi morali e materiali, la Corte ha osservato che a questo fine occorre tenere conto delle ragioni addotte dall'altro genitore per

negare il consenso e soprattutto dall'esigenza di evitare turbamenti e situazioni conflittuali al minore, specie in relazione ad attuali rapporti affettivi con gli adulti con cui vive.

Nella specie il piccolo A. era perfettamente inserito nella famiglia della madre e identificava la figura paterna con l'attuale marito della T. pur essendo a conoscenza di essere figlio del V.. Il quale, per altro, si era sempre disinteressato del bambino, che infatti non voleva avere alcun rapporto con lui; per modo che il riconoscimento - ha concluso la Corte - potrebbe solo arrecare pregiudizio al minore.

Avverso questa sentenza il V. ha proposto ricorso sostanzialmente su due motivi.

Resiste la T. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 170 e 739 c.p.c., il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto tempestivo il reclamo, senza considerare che, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, la prima di dette norme non è applicabile e perciò, ai fini della decorrenza del termine di gravame, deve farsi riferimento alla data di notifica del provvedimento personalmente alla parte.

La censura è infondata, anche se la motivazione della sentenza sul punto, per qualche aspetto non conforme a diritto, deve essere in parte corretta (art. 384 secondo comma c.p.c.).

Questa Corte ha altre volte chiarito che il giudizio di cui all'art. 250 quarto comma c.c., sebbene nella prima fase debba svolgersi, ai sensi dell'art. 38 disp. att., con rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con sentenza, contro la quale va proposto gravame alla corte di appello, sezione per i minorenni, nelle forme ordinarie e nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, ex art. 325 c.p.c. (sent. n. 6557 del 1988). Tale notificazione va fatta nel modo specificamente previsto dall'art. 285 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione e perciò quando la parte sia presente in giudizio a mezzo di procuratore ovvero con l'assistenza di un difensore presso il quale abbia eletto domicilio, la notificazione deve essere fatta al medesimo difensore e, comunque, nel suo domicilio, applicandosi, cioè, l'art. 170 c.p.c. ancorché non sia prevista, nel rito camerale, una vera e propria costituzione in giudizio. La sentenza impugnata è incorsa in errore nell'affermare che, ai fini dell'impugnazione, sia operante la disciplina stabilita per il processo camerale, ma ha correttamente individuato il dies a quo del termine nella notificazione della sentenza presso il procuratore domiciliatario (avvenuta il 18 dicembre 1986) e pertanto ha giudicato tempestivo il gravame (proposto il 29 s.m.) pur muovendo dalla premessa che dovesse essere rispettato il termine di dieci giorni di cui all'art. 739 c.p.c..

2. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 250 c.c. e vizi della motivazione, il ricorrente critica la sentenza impugnata per non avere considerato che la duplicità del riconoscimento del figlio naturale è, in via di principio, vantaggiosa per il minore e che perciò, per negare l'autorizzazione al riconoscimento, occorre accertare l'esistenza di specifiche ragioni in contrario, laddove la Corte si era basata su elementi equivoci e senza sentire il bambino in contraddittorio con esso ricorrente.

Anche questa censura è infondata.

Il giudizio previsto dall'art. 250 quarto comma c.c. è diretto ad accertare se il riconoscimento, cui si oppone il genitore che ha già riconosciuto il figlio minore, sia tuttavia rispondente all'interesse dello stesso che deve essere verificato alla stregua di ogni circostanza della situazione concreta e senza possibilità di ricorrere, in via generale ed astratta, a considerazioni di tipo presuntivo. Pertanto, la considerazione degli effetti positivi che in via normale si producono a favore del minore con il secondo riconoscimento - sia per la contemporanea presenza della figura materna e di quella paterna, sia per i diritti relativi all'educazione, istruzione e mantenimento - non può essere da sola sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza del genitore, giacché il vantaggio del minore va apprezzato in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi materiali e morali alla luce delle ragioni addotte dall'altro genitore per negare il proprio consenso, tenendo presente che l'esigenza di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità del minore, deve in ogni caso prevalere sul fatto oggettivo della generazione. In particolare, vanno considerate le esigenze materiali, morali e psicologiche del minore, correlate all'età, alla sua condizione attuale e quella futura in cui si verrebbe a trovare dopo il secondo riconoscimento;

con la conseguenza che questo deve essere negato ove possa tradursi in un pregiudizio per la sua personalità e il suo complessivo equilibrio (v. sent. n. 2654 del 1987; n. 6649 del 1986). Appunto siffatta valutazione globale è stata compiuta dalla Corte di appello, che ha tenuto conto di tutte le circostanze

rilevanti ai fini del giudizio, pervenendo alla conclusione che il nuovo riconoscimento non poteva che essere svantaggioso per il minore, stante il grave rischio di turbare irrimediabilmente la serenità affettiva del piccolo, ormai inserito adeguatamente nella famiglia della madre, frattanto sposatasi.

Questo apprezzamento di fatto, sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguenziale condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M.

La Corte di Cassazione

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente T.E.le spese di questo giudizio, che liquida in lire 3.033.400, comprese lire 3.000.000 (tremilioni) di onorario.

Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 1990.
